



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 17/08/2023

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART.49, COMMA 3, D. LGS. 259/2003 IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA, EX ART.14 BIS DELLA LEGGE 241/1990, PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE ED EXTRA URBANE PER LA POSA DI FIBRA OTTICA - ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.53/2023 E NUOVA CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DEI SERVIZI

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Vista l'istanza di seguito caratterizzata:

RIFERIMENTO ISTANZA: Pratica SUAP n.42 – Protocollo n.5488 del 21.04.2023

ARGOMENTO: Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane ed extra urbane ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 259/2003 per la posa di fibra ottica

UBICAZIONE: territorio dei comuni di Campo nell'Elba e Marciana (LI)

SOGGETTO PROPONENTE: Infratel Italia S.p.A., nella sua qualità di soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese", ai sensi dell'art.7 della L.80/2005;

Visti, altresì:

- l'avviso di indizione conferenza di servizi decisoria ex art.49, comma 3, del D. Lgs. 259/2003 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14 bis della Legge 241/1990, trasmesso in data 28.04.2023 prot. n.5771 a tutti i soggetti ritenuti coinvolti nel procedimento, di seguito elencati:
 - Regione Toscana
 - Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
 - Provincia di Livorno
 - Parco Nazionale Arcipelago Toscano
 - Consorzio di Bonifica Toscana Costa
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
 - Capitaneria di Porto Portoferraio
 - Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria - Servizi Territoriali di Livorno
 - Comune di Marciana
 - Area Tecnica Comune di Campo nell'Elba:Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio - Edilizia Privata Urbanistica e Demanio
- le n.2 richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti pervenute nei termini previsti, di seguito dettagliate:
 - Area Tecnica Comunale, contestualmente dai settori "LL.PP. Ambiente e Patrimonio" e "Edilizia Privata Urbanistica e Demanio", prot. n.5989 del 04.05.2023,
 - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Regione Toscana, prot. n.6111 del 08.05.2023, pervenuta all'ente il 05.05.2023,

trasmesse ad Infratel Italia S.p.A. in data 08.05.2023 con nota prot. n.6140,

- le integrazioni prodotte dalla stessa Infratel Italia S.p.A. in data 06.06.2023 prot. n.8010,

Acquisite le determinazioni di seguito elencate, presentate entro il termine di scadenza previsto, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che verranno trasmesse al soggetto richiedente e a tutte le Amministrazioni coinvolte nella decisione oggetto della Conferenza dei Servizi e precisamente:

ATTI DI ASSENSO NON CONDIZIONATO

- *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Portoferraio – prot. n.5974 del 04.05.2023*
- *Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana Umbria – Sede di Livorno – prot. n.7502 del 30.05.2023*

ATTI DI ASSENSO CONDIZIONATO

- *Parco Nazionale Arcipelago Toscano – prot. n.7511 del 30.05.2023*
- *Comune di Campo nell'Elba - Area Tecnica: Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio - Edilizia Privata Urbanistica e Demanio - prot. n.9929 del 07.07.2023*
- *Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa – prot. n.9974 del 07.07.2023*

Considerato che nel termine previsto gli altri soggetti coinvolti non hanno fatto pervenire nessun riscontro e pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90, ciò equivale ad assenso senza condizioni;

Dato atto che con propria determinazione n.53 del 13.07.2023 si procedeva a concludere positivamente la Conferenza dei Servizi, trasmettendola a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n.10451 del 17.07.2023, avendo ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dai soggetti coinvolti ai fini dell'assenso potessero essere superabili in fase di esecuzione dell'intervento, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, così come previsto dall'art.14-bis comma 5 della L.241/1990;

Preso atto della comunicazione effettuata da Infratel Italia S.p.A. in data 24.07.2023 prot. n.10752, a firma dell'Ing. Luigi Cudia, nella sua qualità di Procuratore Speciale, con la quale viene comunicata *"l'impossibilità di ricevere la determinazione n.53 del 13.07.2023 per le seguenti motivazioni:*

- *Il punto 3 della determina in questione, inviatoci da questo spettabile Comune stabilisce che: "il presente provvedimento sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi di pubblici interessi , tenuto conto delle prescrizioni di cui ai documenti allegati".*
- *La Regione Toscana -Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, a conclusione della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, ha rilasciato atto di assenso condizionato al rispetto di alcune prescrizioni che risultano essere integrazioni al progetto già integrato dalla scrivente in data 06/06/2023; inoltre, ai fini dell'occupazione del demanio idrico, ci viene richiesto di acquisire apposita concessione tramite istanza da presentare sul portale SI DIT FRONT END; la suddetta*

richiesta è palesemente difforme con quanto previsto dall' art.49 comma 4, del D.Lgs.259/2003 che recita: " *La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori*".

Atteso, quindi, che Infratel Italia S.p.A. sosteneva che:

- alcune prescrizioni dettate dal Genio Civile Valdarno Inferiore si configuravano in realtà come delle vere e proprie integrazioni, che avrebbero dovuto essere richieste in fase istruttoria,
- di conseguenza la determinazione n.53/2023, che conclude positivamente la Conferenza dei Servizi, non sostituiva nei fatti, come prevede la normativa, tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura;

Valutato, pertanto, che ricorressero i presupposti per procedere all'annullamento in autotutela della propria determinazione n.53 del 13.07.2023 in quanto, alla luce della presa di posizione di Infratel Italia S.p.A., le prescrizioni inserite nell'Atto di assenso condizionato trasmesso dal Genio Civile Valdarno Inferiore, risultavano in definitiva non superabili in quanto apportavano modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza precludendo, ove non rispettate, l'avvio dei lavori;

Richiamata, dunque, la propria comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della determinazione n.53/2023, trasmessa a tutti i soggetti coinvolti con protocollo n.11081 del 28.07.2023, invitando gli interessati a voler trasmettere, entro quindici giorni dal ricevimento, scritti e memorie allo scopo di superare le criticità emerse nella fase conclusiva della Conferenza dei Servizi;

Atteso che, entro il termine previsto, hanno prodotto scritti i seguenti soggetti:

- Infratel Italia S.p.A. (prot. n.11540 del 08.08.2023), che ha trasmesso in allegato l'istanza richiesta dal Genio Civile Valdarno Inferiore e già trasmessa allo stesso, con ogni documentazione necessaria per il rilascio dell'atto concessorio relativo all'utilizzo del demanio idrico nei punti di attraversamento dei corsi d'acqua in progetto,
- Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n.11567 del 08.08.2023), che rappresenta di aver avuto contatti con Infratel Italia S.p.A., di aver ritenuto accoglibile l'istanza di concessione nel frattempo presentata da Infratel Italia S.p.A. ai sensi delle disposizioni del DPGR 60/R/2016 e nel contempo esprime parere favorevole al rilascio della relativa concessione, che resta in attesa della sola certificazione, ritenendo pertanto superata la criticità emersa e quindi nelle more del rilascio della stessa comunicava "**questo Settore non riscontra**

motivi ostativi all'inizio dei lavori" allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso Atto inoltre della nota di Precisazioni e Specifiche dell'Area Tecnica LL.PP. del Comune di Campo nell'Elba a firma del Responsabile Arch. Priscilla Braccesi prot.n.12030 del 17/08/23 indirizzata a questo Suap in risposta alla nota di Infratel Italia S.p.A. del 24.07.2023 prot. n.10752, allegata al presente Atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno concludere il procedimento avviato con comunicazione prot. n.11081 del 28.07.2023, comunque con l'annullamento del proprio precedente Atto n.53/2023 in quanto al momento si conferma che nei fatti l'Atto, come prevede la normativa, non sostituiva tutti i provvedimenti, le determinazioni, pareri.....o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso.....necessari per l'installazione dell'infrastruttura;

Ritenuto per contro alla luce dei sopra richiamati ed allegati scritti, superate nei fatti le criticità emerse, di dover **chiudere definitivamente in maniera positiva** con la presente determinazione la Conferenza dei Servizi avviata in data 28.04.2023;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 109;

DETERMINA

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art.3 della Legge 241/1990;
- di procedere, per le motivazioni ampiamente espresse in narrativa, all'annullamento della propria precedente determinazione n.53 del 13.07.2023;
- di considerare superate nei fatti le criticità emerse di cui alla nota Infratel Italia S.p.A. in data 24.07.2023 prot. n.10752 sulla base degli scritti ricevuti dai soggetti coinvolti nella decisione oggetto della Conferenza dei Servizi, tra i quali l'ultima nota della Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore prot. n.11567 del 08.08.2023 e dell'Area Tecnica LL.PP. del Comune di Campo nell'Elba a firma del Responsabile Arch. Priscilla Braccesi prot.n.12030 del 17/08/23, che allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;
- di dare atto della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art.49, comma 3, del D. Lgs. 259/2003 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità

asincrona ex art.14 bis della Legge 241/1990, per il procedimento avviato con la seguente istanza:

RIFERIMENTO ISTANZA: *Pratica SUAP n.42 – Protocollo n.5488 del 21.04.2023*

ARGOMENTO: *Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane ed extra urbane ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 259/2003 per la posa di fibra ottica*

UBICAZIONE: *territorio dei comuni di Campo nell'Elba e Marciana (LI)*

SOGGETTO PROPONENTE: *Infratel Italia S.p.A., nella sua qualità di soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese", ai sensi dell'art.7 della L.80/2005;*

- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi di pubblici interessi, con le prescrizioni di cui ai documenti allegati;
- di disporre l'inoltro del presente provvedimento al soggetto richiedente e a tutte le Amministrazioni coinvolte nella decisione oggetto della Conferenza dei Servizi;
- di dare atto, altresì:
 - del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,
 - che ogni atto inerente il procedimento è depositato presso il SUAP del Comune di Campo nell'Elba, accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- di precisare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D. Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso lesa può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio online, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del DPR 1199/1971.

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)